

Novità legislativa

Responsabilità civile dei magistrati: la legge è entrata in vigore il 19.03.2015

Tra le novità della riforma della legge in materia di responsabilità dei magistrati: diritto al risarcimento non più solo quando il danno derivi da privazione della libertà personale; responsabilità anche in caso di violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea e di travisamento del fatto o delle prove; obbligatoria l'azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato responsabile; innalzamento dei limiti patrimoniali di responsabilità del magistrato; aumento del termine per esercitare l'azione di responsabilità.

E' entrata in vigore il 19 marzo la riforma sulla responsabilità civile dei magistrati. La nuova legge (n. 18/2015) approvata dalla Camera il 24 febbraio scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 04.03.15. La legge va a modificare la controversa legge Vassalli (L. 117/1988) che ha disciplinato sino ad oggi la materia.

La riforma introduce delle novità (sollecitate dalla Corte di Giustizia Europea) *"al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"* (art. 1 della L. 18/2015).

Il risarcimento spetta a *"chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia"* ed il danneggiato ora *"può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali"* non solo quando questi derivino da privazione della libertà personale (le parole *"che derivino da privazione della libertà personale"* sono state soppresse dalla nuova legge). Sarà quindi possibile chiedere il risarcimento anche in caso di danno non patrimoniale derivante - ad esempio -

dall'esito di una causa civile che abbia comportato un danno per colpa grave del magistrato.

La *"colpa grave"* sussiste laddove sia ravvisabile *"la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione"*. Sussiste quindi responsabilità non solo per l'affermazione di fatti inesistenti o per la negazione di fatti esistenti, ma anche nelle ipotesi di violazione manifesta della legge italiana e comunitaria e di travisamento (evidente e macroscopico) del fatto e delle prove.

Il termine per esercitare l'azione di risarcimento dei danni è stato aumentato da due a tre anni.

Rimane fermo il principio della responsabilità indiretta del magistrato, per cui sarà sempre lo Stato a dover risarcire ai cittadini i danni della *"mala giustizia"*, fatta salva la possibilità di rivalersi poi sul giudice responsabile. L'azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato, infatti, è ora obbligatoria (da esercitarsi da parte dello Stato entro due anni dalla liquidazione del risarcimento al danneggiato).

to): "Il mancato esercizio dell'azione di regresso ... comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso".

Viene aumentato il limite patrimoniale posto alla responsabilità del magistrato, la cui entità dal terzo dello stipendio, oggi non può superare la metà dello stipendio annuo del magistrato (nessun limite nei casi di dolo, come peraltro anche precedentemente previsto).

E' stato eliminato il filtro di ammissibilità, che consentirà di presentare domanda di risarcimento senza dover sottostare a controlli preliminari da parte del tribunale sui presupposti e sulla fondatezza della richiesta.

ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARGOMENTO O SU FATTISPECIE CORRELATE POSSONO ESSERE RICHIESTE A:

avv. Rosanna Visintainer
+39 0461 23100 - 260200 - 261977
rv@slm.tn.it

DISCLAIMER

Le Newsletter di SLM rappresentano uno strumento di informazione gratuito a disposizione di tutti coloro che siano interessati a riceverle (newsletter@slm.tn.it). Le Newsletter di SLM non possono in alcun caso essere considerate pareri legali, né possono essere ritenute idonee a risolvere casi specifici in assenza di una preventiva valutazione della fattispecie concreta da parte di un legale.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003

Le Newsletter di SLM sono inviate esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali in ragione di rapporti professionali intercorsi con SLM o in occasione di convegni, seminari, master, o eventi di altro genere. I dati forniti sono trattati secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tal fine i dati possono essere trattati

con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e/o telematici ed essere comunicati per le medesime finalità ai dipendenti e collaboratori di SLM.

Il titolare dei dati personali ha i diritti previsti dall'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", tra cui il diritto di ottenere: i) la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione; ii) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione dei medesimi. Il titolare dei dati personali può inoltre opporsi all'ulteriore trattamento dei suoi dati.

Il titolare del trattamento è lo Studio Legale Marchionni & Associati (SLM), con sede in Trento, Viale San Francesco d'Assisi n. 8. Il responsabile del trattamento è l'avv. Rosanna Visintainer, alla quale il titolare dei dati personali può rivolgersi, tramite l'indirizzo e-mail rv@slm.tn.it, per esercitare i diritti sopra indicati e per ottenere ulteriori informazioni. Chi avesse ricevuto o ricevesse le Newsletter di SLM per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro può comunicarlo inviando una email a rv@slm.tn.it.